



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 266 del 3 aprile 2026

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 187
DEL 2 APRILE 2026**

ISTITUZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL LAZIO (RSL)

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – V – VI – X

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 2 APRILE 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì due del mese di aprile, alle ore 14.41 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) MASELLI MASSIMILIANO	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) PALAZZO ELENA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) REGIMENTI LUISA	“
4) CALVI ALESSANDRO	“	10) RIGHINI GIANCARLO	“
5) CIACCIARELLI PASQUALE	“	11) RINALDI MANUELA	“
6) GHERA FABRIZIO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Calvi, Ghera, Regimenti, Righini e Rinaldi.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Palazzo.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Maselli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 187

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: “Istituzione della rete sentieristica del Lazio (RSL)”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al “Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 30 dicembre 2025, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1350 del 30 dicembre 2025, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 22 gennaio 2026, recante “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA** la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 concernente “Legge quadro sulle aree protette”;
- VISTA** la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive integrazioni”;
- VISTA** la Legge 21 marzo 2001 n. 74, recante “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico” e successive modifiche, che riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI);
- VISTA** la legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, recante “Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio”, che disciplina la Rete dei cammini della Regione Lazio;
- VISTO** il Regolamento regionale 15 novembre 2019 n. 23 di attuazione della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2;
- VISTA** Legge 13 febbraio 2026, n. 24 recante “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia”, che istituisce un banca dati presso il Ministero del Turismo dove saranno censiti i cammini, una Cabina di regia presso lo stesso ministero che dovrà definire gli standard qualitativi dei cammini e un Tavolo permanente a cui partecipano anche le associazioni e gli enti del Terzo settore;

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del proprio territorio, anche attraverso la diffusione di forme di turismo sostenibile ed eco-compatibile;
- l’attività escursionistica e alpinistica costituisce strumento di valorizzazione territoriale, sviluppo economico locale e promozione della salute e del benessere;
- per garantire la fruizione in sicurezza, la manutenzione e la valorizzazione coordinata della rete sentieristica, risulta necessario procedere alla sistematizzazione, classificazione e messa in rete dei percorsi escursionistici presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che il Club Alpino Italiano (CAI):

- è ente di diritto pubblico, riconosciuto dall’articolo 2 della legge n. 91/1963, come modificata dalla legge n. 776/1985, vigilato dal Ministero del Turismo e compreso nell’elenco delle associazioni ambientali individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349/1986;
- svolge, alla luce della sopracitata natura giuridica, compiti istituzionali di interesse generale, pur mantenendo una base associativa volontaria,

ed opera, in qualità di soggetto istituzionale, per la tutela, la gestione e la valorizzazione della montagna e della rete escursionistica nazionale;

- è titolare del Catasto Nazionale dei Sentieri (Infomont/REI), gestito ai sensi del Protocollo d'Intesa con il Ministero del Turismo (prot. 865/2021) e della Convenzione del 6 dicembre 2022, finalizzato alla digitalizzazione, promozione e gestione sostenibile della rete escursionistica;

RITENUTO di istituire, con apposita legge regionale, la Rete sentieristica del Lazio (RSL) con l'obiettivo di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e culturale del territorio regionale, favorendo la fruizione sostenibile dei percorsi escursionistici e alpinistici, lo sviluppo di forme di turismo eco-compatibile, la sicurezza dei fruitori, il coordinamento degli interventi di manutenzione e la creazione di un sistema organico e integrato della viabilità escursionistica regionale, anche in raccordo con la rete dei cammini e con il Catasto nazionale dei sentieri del Club Alpino Italiano;

RITENUTO in particolare, con la suddetta legge, di:

- integrare la Rete sentieristica del Lazio con la Rete dei Cammini approvata con legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 della Regione Lazio;
- istituire un Catasto regionale della RSL quale strumento pubblico di archiviazione, classificazione e aggiornamento dei percorsi, in interoperabilità con il Catasto nazionale dei sentieri del CAI;
- disciplinare le modalità di fruizione e di manutenzione dei percorsi e della segnaletica, la pianificazione, le sanzioni e gli strumenti di monitoraggio;
- garantire una copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale recante "Istituzione della Rete Sentieristica del Lazio (RSL)", composta da n. 16 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. n. 176436 del 18 febbraio 2026, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore al "Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità" e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale", unite alla presente proposta di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 16 articoli, recante "Istituzione della Rete Sentieristica del Lazio (RSL)", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al "Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

“Istituzione della rete sentieristica del Lazio (RSL)”

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Integrazione della RSL con la sentieristica delle aree naturali protette)

Art. 3 (Definizioni)

Art. 4 (Rete Sentieristica del Lazio)

Art. 5 (Catasto della RSL)

Art. 6 (Fruizione della RSL e principio di autoresponsabilità)

Art. 7 (Dichiarazione di pubblico interesse)

Art. 8 (Piano generale regionale dei sentieri)

Art. 9 (Segnaletica)

Art. 10 (Consulta per la RSL)

Art. 11 (Divieti)

Art. 12 (Sanzioni amministrative)

Art. 13 (Regolamento di attuazione e integrazione)

Art. 14 (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 15 (Disposizioni finanziarie)

Art. 16 (Entrata in vigore)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Lazio, nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio, favorendone l'attrattività attraverso la valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche e la diffusione di forme di turismo eco-compatibili. 2. Per le finalità previste nel comma 1, la Regione Lazio, riconoscendo la rete sentieristica quale patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e territoriale della Regione, istituisce la Rete Sentieristica del Lazio (RSL), prevedendo il censimento, la classificazione, il recupero, la valorizzazione e la manutenzione dei percorsi, promuovendo l'istituzione di eventuali nuovi percorsi, ai fini sociali, storici, economici, turistici e culturali. 3. La Regione promuove le attività di manutenzione della segnaletica e dei percorsi che fanno parte della RSL allo scopo di permetterne la fruizione continua e di sicurezza, nei limiti consentiti dalle condizioni ambientali e del territorio. 4. Nell'ambito della sicurezza in zone impervie, la Regione Lazio, tenuto conto della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e successive modifiche, riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Servizio Regionale Lazio del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI). 5. La Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL), disciplinata dalla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) e successive modifiche, è parte integrante della RSL, di cui costituisce una sezione speciale autonoma.

Articolo 2

(Integrazione della RSL con la sentieristica delle aree naturali protette)

1. Gli atti e le attività oggetto della presente legge destinati a esplicare i propri effetti all'interno delle aree naturali protette sono sottoposti al rilascio del preventivo nulla osta dell'ente di gestione come previsto dagli articoli 13 e 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dall'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali).

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende: a) percorso: un tracciato turistico, escursionistico o alpinistico ben definito che si svolge in gran parte su sentieri e strade minori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo strade vicinali interpoderali, mulattiere, carrarecce, tratturi, composto da elementi minimi omogenei detti “tratte”; b) sentiero turistico: percorso su strade vicinali, strade e piste forestali e silvo-pastorali, mulattiere, carrarecce, tratturi, o comodi sentieri, con tracciato ben evidente che non pone incertezze o problemi di orientamento, come previsto nella classificazione Club Alpino Italiano (CAI); c) sentiero escursionistico: percorso ubicato in pianura, collina o montagna, costituito da mulattiere, carrarecce e tratturi costituiti da un fondo naturale segnato dal passaggio di uomini e animali, o, più frequentemente, da sentieri o da tracce di sentiero su terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito ben segnalato, come previsto nella classificazione CAI; d) sentiero alpinistico: percorso che si sviluppa prevalentemente in zone di montagna e conduce, anche mediante tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche, terreno vario impervio o tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a stazzi o piccoli borghi, a rifugi alpini, bivacchi fissi o località di particolare interesse alpinistico, ambientale o naturalistico. Tale tipologia di percorso è generalmente segnalata, ma implica capacità di muoversi su terreni particolari, come previsto nella classificazione CAI Escursionistico per esperti e Escursionistico per esperti attrezzati; e) mulattiera: un percorso realizzato anticamente in varie forme, in modo da permettere il passaggio di carovane di muli o di altre bestie da soma, ma non di carri a ruota; f) carrareccia: una strada sterrata, in qualche caso lastricata, percorsa nel passato soprattutto da carri a ruote a traino animale; g) tratturo: una larga pista, terrosa o pietrosa, formatasi per effetto dei periodici spostamenti delle greggi per lo sverno e costituente la loro abituale via di passaggio; h) via ferrata: tratto di percorso su parete rocciosa impervia, cresta, cengia o forra, dotata di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità; i) siti di arrampicata: pareti rocciose in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente

Articolo 4

(Rete Sentieristica del Lazio)

1. È istituita la Rete Sentieristica del Lazio, di seguito denominata RSL, costituita dall'insieme dei percorsi previsti nell'articolo 3, comma 1 e inseriti nel catasto istituito nell'articolo 5. 2. La RSL si articola in percorsi: a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune; b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi. 3. Per ciascuna porzione di RSL gli enti territorialmente competenti: a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI in attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano); b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, anche di soggetti, enti o associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche. 4. Per lo svolgimento delle attività di manutenzione della sentieristica nelle aree protette, i singoli enti deputati alla gestione dei sentieri o tratti di essi potranno sottoscrivere specifici accordi di collaborazione o apposite convenzioni con il Gruppo regionale Lazio del CAI e con ogni altra associazione di protezione ambientale con competenza riconosciuta in ambito di tutela e valorizzazione della sentieristica

Articolo 5

(Catasto della RSL)

1. È istituito il Catasto della RSL, di seguito denominato Catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel Catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta prevista nell'articolo 10, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) essere compresi nelle aree naturali protette previste dalla l. 394/1991 e dalla l.r. 29/1997, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale del territorio laziale; b) essere di particolare interesse storico-culturale, paesaggistico, architettonico, religioso e sportivo del territorio; c) essere identificati come complementari e funzionali alla transitabilità dei percorsi previsti nelle lettere a) e b); d) essere identificati come funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica del Lazio. 2. All'interno del Catasto sono specificatamente indicati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica, cosiddetti sentieri LH. 3. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione ed al transito degli stessi, specificando il soggetto gestore, l'esistenza di eventuali tratti privati, di divieti o limitazioni insistenti su di essi o su parte di essi. 4. La Direzione regionale competente in materia, cura la realizzazione e l'aggiornamento del Catasto, anche avvalendosi della collaborazione del CAI e di altre associazioni competenti in materia. In sede di prima applicazione, il Catasto utilizza il data-base del CAI previsto dal Catasto Nazionale dei sentieri (sistema INFOMONT), realizzato in virtù del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Turismo e il CAI, sottoscritto il 17 giugno 2021. 5. I percorsi mappati nel Catasto della Rete dei Cammini del Lazio – RCL, istituita dalla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) sono inseriti in una sezione speciale del Catasto. 6. Il regolamento, previsto nell'articolo 13, disciplina la realizzazione e l'aggiornamento del Catasto, l'istituzione della sezione speciale prevista al comma 5 e definisce le modalità per l'interoperabilità del Catasto con il Catasto nazionale dei sentieri del CAI e con il Catasto dei Cammini del Lazio, che saranno definite tramite appositi protocolli tecnici. 7. Tutti i dati inseriti nel Catasto sono pubblici e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato open data, quindi aperto, libero e accessibile.

Articolo 6

(Fruizione della RSL e principio di autoresponsabilità)

1. Fermo restando quanto disposto dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della l. 394/1991, la fruizione della RSL è consentita, salvo specifiche limitazioni, a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati. I percorsi compresi nella rete regionale, salvo specifica autorizzazione, non possono essere destinati alla pratica del downhill, né possono rientrare nelle aree destinate a bike park.
2. Fermo quanto previsto nell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuori strada dei veicoli a motore) e nell'articolo 41 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova applicazione sui percorsi inseriti nella RSL, relativamente ai mezzi impiegati per lavori agricoli e forestali, di manutenzione, di vigilanza e antincendio, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, nonché nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali su immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere tali immobili.
3. Per i percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, per determinate caratteristiche fisiche dei tracciati e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, il comune competente per territorio o, in caso di gestione associata delle funzioni, l'unione dei comuni, sentita la Consulta prevista nell'articolo 10, può definire, motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei percorsi, che sono evidenziate nel Catasto istituito dall'articolo 5 e per le quali è prevista opportuna segnaletica.
4. Chiunque intraprende un percorso della RSL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione, in particolare, di ambienti montani, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica. L'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non esclude i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano che comporta, da parte dei fruitori, l'adozione di un livello di cautela adeguata al transito su percorsi principalmente a fondo naturale

Articolo 7

(Dichiarazione di pubblico interesse)

1. I percorsi che costituiscono la RSL sono considerati di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici, storici, religiosi e culturali peculiari dell'attività escursionistica e alpinistica

Articolo 8

(Piano generale regionale dei sentieri)

1. La Regione, nell'ambito della funzione pianificatoria generale del proprio territorio, approva, con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, il Piano generale regionale dei sentieri, di seguito Piano, nel quale sono compresi tutti i percorsi presenti nel Catasto previsto nell'articolo 5. Con l'approvazione del Piano la Regione appone, sulle aree non di proprietà pubblica, il vincolo preordinato all'esproprio e contestualmente dichiara la pubblica utilità della rete sentieristica nel suo complesso.
2. La Regione, nel caso in cui i percorsi inseriti nel Piano ricadano anche solo parzialmente su aree private, attraverso l'assessorato competente in materia di ambiente, propone, ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree, la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo, la Regione procede all'espropriazione parziale dei terreni, al fine di costituire un diritto di servitù di uso pubblico. La servitù ha ad oggetto il solo transito pedonale o ciclopedonale.
3. Nei tratti di percorso di proprietà privata l'accesso e il transito sono consentiti esclusivamente a piedi o in bicicletta.
4. Nei tratti di percorso di proprietà privata i fruitori non possono trattenersi a bivacco senza l'autorizzazione dei soggetti proprietari.
5. Nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito l'accesso e lo stazionamento ai soggetti preposti alle attività di manutenzione, vigilanza, antincendio e soccorso

Articolo 9

(Segnaletica)

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete dei percorsi inseriti nel Catasto è quella adottata dal CAI, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale. Tale segnaletica è complementare e non alternativa alle disposizioni previste nei regolamenti delle singole aree naturali protette e nel regolamento regionale 15 novembre 2019, n. 23 (Regolamento di attuazione della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) e successive modifiche.
2. I percorsi che fanno parte della RSL sono segnalati e mantenuti dai soggetti che li hanno assunti in gestione, come previsto nell'articolo 4, comma 3.
3. Ai fini della pianificazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica, la Regione Lazio si avvale dei relativi manuali tecnici e documenti di indirizzo del CAI.
4. Per le aree naturali protette istituite dalla l. 394/1991, in accordo con la direzione regionale competente in materia di ambiente, possono essere utilizzate anche caratteristiche parzialmente difformi da quelle CAI, pur mantenendo la tipologia della segnaletica CAI

Articolo 10

(Consulta per la RSL)

1. È istituita, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, senza oneri a carico del bilancio, la Consulta per la RSL, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive, di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1. In particolare, la Consulta:
 - a) esprime pareri in merito all'iscrizione di nuovi percorsi nel catasto istituito nell'articolo 5;
 - b) propone iniziative per la valorizzazione della RSL;
 - c) predispone, con cadenza triennale una relazione, che descrive e documenta il livello di realizzazione della RSL e il livello d'implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel Catasto.
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di ambiente, o suo delegato, che presiede la Consulta;
 - b) i direttori regionali competenti in materia di ambiente, parchi e turismo, o un loro delegato;
 - c) il Presidente del Gruppo Regionale Lazio del CAI, o un suo delegato;
 - d) tre rappresentanti delle aree naturali protette regionali;
 - e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Lazio.
3. La composizione della Consulta può essere integrata, con delibera di Giunta, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di ambiente.
4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito. È escluso a favore dei componenti ogni tipo di rimborso spese, comunque denominato.
5. La Consulta si riunisce almeno con cadenza semestrale, ed è convocata dal Presidente.

Articolo 11

(Divieti)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del paesaggio, di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sulla RSL è vietato:

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella RSL, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolarne il corretto uso;
- b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto nell'articolo 9;
- d) ogni intervento non autorizzato o non espressamente previsto da specifica convenzione;
- e) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature, raccogliere i prodotti agricoli, abbandonare rifiuti di qualunque natura.

2. Per i territori ricompresi nel perimetro delle aree protette, le modalità per la fruizione della RSL ed i divieti devono essere compatibili con i piani ed i regolamenti dei rispettivi parchi e delle aree regionali protette, nonché con le misure di salvaguardia eventualmente dettate dai relativi provvedimenti istitutivi

Articolo 12

(Sanzioni amministrative)

1. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni previste nella presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.
2. Salvo che la condotta non costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquanta a euro millecinquecento chiunque:
 - a) apponga sulla RSL segnaletica difforme da quella definita nell'articolo 9;
 - b) danneggi, alteri o manometta la segnaletica;
 - c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della RSL e le opere realizzate per la percorribilità e la sosta;
 - d) transiti sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni derogatorie previste nell'articolo 6, commi 2 e 3.
3. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro duemilacinquecento chiunque, senza autorizzazione, chiuda o interdica il passaggio su tratti della RSL. In caso di reiterazione della condotta la sanzione è raddoppiata.
4. Chiunque commetta le violazioni previste ai commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà degli enti territorialmente competenti, sui tratti interessati, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Articolo 13

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell'art. 47 comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, sentita la Commissione consiliare competente:

- a) le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della RSL;
- b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RSL;
- c) le caratteristiche necessarie per consentire e mantenere le diverse tipologie di percorsi;
- d) le modalità interoperative tra il Catasto e il Catasto nazionale dei sentieri del CAI;
- e) le modalità interoperative tra il Catasto e il Catasto della RCL;
- f) le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre per la redazione del Catasto.

Articolo 14

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente ottenuti in termini di diffusione e consolidamento della RSL. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione fornendo le seguenti informazioni:

- a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
- b) un quadro descrittivo dello stato di implementazione del Catasto cammini, del Catasto sentieri regionale con il sistema Infomont;
- c) un quadro descrittivo sullo stato della pianificazione generale della sentieristica regionale e suo successivo aggiornamento periodico;
- d) un quadro dello stato manutentivo puntuale dei percorsi con indicati i soggetti con cui la Regione ha stipulato convenzioni per la manutenzione dei percorsi;
- e) un quadro sintetico relativo alla fruizione dei percorsi della RSL, in particolare dei percorsi LH (sentieri accessibili a persone diversamente abili con ridotta capacità motoria con l'aiuto di ausili speciali);
- f) le eventuali criticità o problematiche riscontrate nel corso dell'attuazione della legge e le modalità con cui sono state affrontate e risolte.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di ragioneria generale, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Articolo 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) con riferimento ai contributi per la manutenzione dei percorsi delle RSL, mediante l'istituzione nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributi per la manutenzione dei percorsi della Rete Sentieristica del Lazio (RSL)", con uno stanziamento pari a euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) con riferimento al Catasto della RSL, mediante l'istituzione nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per il Catasto della Rete Sentieristica del Lazio (RSL)", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00 per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2026, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All'attuazione degli interventi della presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



ASSESSORATO TURISMO, AMBIENTE, SPORT, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITA'

Proposta di Legge Regionale recante "Istituzione della Rete Sentieristica del Lazio (RSL)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si compone di 16 articoli volti a regolamentare e valorizzare il patrimonio sentieristico regionale.

Nel dettaglio, l'articolato è così strutturato:

L'articolo 1 della proposta perimetra l'oggetto ed elenca le finalità della emananda legge sulla sentieristica, riconoscendo il valore sociale, culturale, storico, economico e turistico dell'infrastruttura sentieristica nel suo complesso, ne promuove la manutenzione e la conseguente fruizione in sicurezza, sottolineando il principio di autoresponsabilità di coloro che ne usufruiscono.

L'articolo 2 è una norma di coordinamento che ribadisce la preminenza gestoria degli enti parco nei territori posti all'interno delle aree naturali protette regionali e nazionali.

L'articolo 3 identifica e definisce tutte le tipologie di percorsi e di parti di essi per una chiarificazione e classificazione ordinata dell'intera rete sentieristica.

L'articolo 4 istituisce la Rete sentieristica del Lazio, articolata in percorsi di interesse comunale e sovracomunale, favorendo la collaborazione con il Club Alpino Italiano che ha la competenza in materia di manutenzione, realizzazione e tracciamento della rete sentieristica come previsto dalla legge di riorganizzazione del sodalizio alpinistico.

L'articolo 5 istituisce il Catasto della Rete Sentieristica del Lazio, nel quale sono inseriti tutti i percorsi che rispettano gli standard e gli obiettivi regionali per la realizzazione di un'infrastruttura viaria funzionale al consolidamento e al potenziamento del sistema a rete della viabilità escursionistica. All'interno del Catasto



sono specificatamente indicati i percorsi di autonoma e assistita fruizione per la disabilità fisica.

In via di prima applicazione per la realizzazione e l'aggiornamento del Catasto la Regione si avvale della collaborazione del Club Alpino Italiano e del data-base presente nel Catasto Nazionale dei Sentieri realizzato dal CAI in virtù di un protocollo d'intesa con il Ministero del Turismo.

Al comma 6 si specifica che i percorsi mappati nell'esistente Catasto della Rete dei Cammini del Lazio entreranno a far parte del Catasto della RSL quale sezione speciale dello stesso, vista la sovrapponibilità dei percorsi compresi nella RSL con quelli previsti nella RCL.

L'articolo 6 definisce i criteri e le modalità di fruizione della RSL in armonia con le disposizioni regionali e nazionali vigenti, valorizzando il principio di autoresponsabilità del fruitore oggi assunto a principio generale con l'approvazione della legge 131 del 2025.

Gli articoli 7 e 8 regolano la funzione pianificatoria regionale nell'ambito della viabilità escursionistica. Il Piano generale regionale dei sentieri ricomprende tutti i percorsi individuati nel

Catasto previsto all'articolo 5 e fa discendere dalla sua approvazione, per le aree private attraversate da sentieri individuati e opportunamente mappati, la dichiarazione di pubblica utilità volta a garantire erga omnes il diritto di passaggio sulla rete sentieristica nel suo complesso.

L'articolo 9 per garantire l'omogenea fruibilità e un maggior grado di sicurezza dei sentieri rende cogente l'utilizzazione della segnaletica CAI su tutta la RSL in armonia con la normativa nazionale e internazionale.

L'articolo 10 istituisce la Consulta per la RSL quale organo di consultazione e confronto fondamentale per garantire l'ordinata e proattiva partecipazione allo sviluppo e al consolidamento della RSL nel territorio regionale di tutti gli enti e le istituzioni coinvolti a vario titolo nella gestione della RSL.



**REGIONE
LAZIO**

L'articolo 11 specifica i comportamenti vietati nella fruizione e nello svolgimento delle attività di gestione e manutenzione della RSL.

L'articolo 12 introduce delle sanzioni amministrative ad hoc per le violazioni previste all'articolo 11.

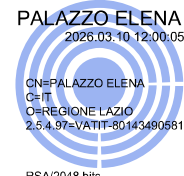
L'articolo 13, mediante l'approvazione di uno specifico regolamento di attuazione e integrazione, disciplina l'attuazione concreta in particolare delle previsioni contenute negli articoli 4, 5 e 6.

L'articolo 14 prevede l'inserimento di un insieme complesso di clausole valutative, utili al monitoraggio e alla valutazione degli effetti della presente proposta di legge.

L'articolo 15 dispone la copertura finanziaria degli oneri per il triennio 2026-2028.

L'articolo 16 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

**L'Assessore
Elena Palazzo**



PL concernente: *“Istituzione della rete sentieristica del Lazio (RSL)”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”* e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto, composta da 16 articoli, dispone l’istituzione della Rete Sentieristica del Lazio (RSL). L’intervento legislativo si inserisce nell’ambito delle politiche regionali di valorizzazione ambientale, promozione turistica sostenibile e sviluppo territoriale, con l’obiettivo di disciplinare in modo organico il patrimonio sentieristico regionale, assicurandone la gestione coordinata, la fruizione sicura e una manutenzione programmata. Al riguardo, la Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL), disciplinata dalla l.r. n. 2/2017, è parte integrante della RSL, di cui costituisce una sezione speciale autonoma.

Nello specifico, l’art. 1, nell’individuare l’oggetto e le finalità della legge, riconosce il valore sociale, culturale, storico, economico e turistico dell’infrastruttura sentieristica regionale; a tal fine, s’intende promuovere la manutenzione e la fruizione in sicurezza della stessa, nel rispetto del principio di autoresponsabilità dell’utente in montagna, oggi assunto a principio generale con l’approvazione della legge 131 del 2025. L’art. 2 ribadisce la competenza gestoria prevalente degli enti parco nei territori ricadenti all’interno delle aree naturali protette regionali e nazionali, garantendo coerenza con il quadro normativo vigente, mentre all’art. 3 è introdotta una sistematica classificazione delle tipologie di percorsi e delle relative componenti, al fine di garantire chiarezza definitoria e uniformità nella gestione dell’intera rete sentieristica regionale.

L’art. 4 istituisce formalmente la Rete Sentieristica del Lazio (RSL), articolandola in percorsi di interesse comunale e in percorsi di interesse sovracomunale, favorendo, quindi, un modello di governance multilivello e cooperativo. Per ciascuna porzione di RSL gli enti territorialmente competenti provvedono alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI ovvero avvalendosi di soggetti, enti o associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della proposta di legge. È previsto che, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali per la manutenzione della RSL.

L’art. 5 istituisce il Catasto della RSL quale strumento tecnico-amministrativo di censimento, pianificazione e gestione. Nel Catasto sono inseriti i percorsi che rispettano gli standard regionali relativi a: qualità infrastrutturale, sicurezza, funzionalità della rete e integrazione nel sistema escursionistico regionale. È inoltre previsto che i percorsi già mappati nel Catasto della Rete dei Cammini del Lazio (l.r. n. 2/2017) confluiscono nel Catasto della RSL come sezione speciale, in considerazione della sovrapponibilità funzionale tra le due reti. In via di prima applicazione, per la realizzazione e l’aggiornamento del Catasto, la Regione si avvale della collaborazione del Club Alpino Italiano e del database presente nel Catasto Nazionale dei Sentieri realizzato dal CAI in virtù di un protocollo d’intesa con il Ministero del Turismo.

L’art. 6 disciplina criteri e modalità di fruizione della RSL in armonia con la normativa regionale e nazionale vigente, valorizzando il principio di autoresponsabilità del fruitore. Tale impostazione mira a bilanciare gli obblighi di corretta manutenzione in capo agli enti competenti, la responsabilità individuale degli utenti e la tutela della sicurezza pubblica. Gli artt. 7 e 8 regolano la funzione pianificatoria regionale

PL concernente: “*Istituzione della rete sentieristica del Lazio (RSL)*”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

attraverso l’istituzione del Piano Generale Regionale dei Sentieri. Il Piano ricomprende tutti i percorsi censiti nel Catasto (i percorsi della RSL sono considerati di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici, storici, religiosi e culturali peculiari dell’attività escursionistica e alpinistica) e costituisce strumento programmatico e vincolante. L’approvazione del Piano comporta, per le aree private attraversate da sentieri individuati e mappati, la dichiarazione di pubblica utilità, finalizzata a garantire *erga omnes* il diritto di passaggio sulla rete sentieristica.

L’art. 9 rende obbligatoria l’utilizzazione della segnaletica CAI su tutta la RSL, al fine di assicurare l’omogeneità informativa, la riconoscibilità dei percorsi e una maggiore sicurezza per gli utenti, mentre l’art. 10 istituisce la Consulta per la RSL quale organo consultivo e di confronto tra enti territoriali, enti parco, associazioni e soggetti coinvolti nella gestione e promozione della rete. La Consulta – la cui partecipazione da parte dei componenti è a titolo gratuito – svolge funzione propositiva e di coordinamento, favorendo una partecipazione ordinata e strutturata allo sviluppo della RSL. L’art. 11 individua i comportamenti vietati nella fruizione e nelle attività di gestione e manutenzione della RSL e l’art. 12 introduce un sistema di sanzioni amministrative specifiche per le violazioni previste, assicurando effettività e deterrenza del sistema normativo.

All’art. 13 si demanda a un regolamento di attuazione e integrazione la disciplina operativa delle disposizioni precedentemente riportate e all’art. 14 si introducono specifiche clausole valutative finalizzate al monitoraggio e alla valutazione degli effetti della legge, anche in termini finanziari. Infine, all’art. 15 si dispone la copertura finanziaria degli oneri per il triennio 2026–2028, garantendo la sostenibilità economica dell’intervento. L’art. 16 è relativo all’entrata in vigore.

In sintesi, la PL in oggetto realizza un riordino organico della materia della sentieristica regionale, introducendo un sistema strutturato di pianificazione, un catasto unico regionale, degli standard tecnici uniformi, degli strumenti di governance partecipata e dei meccanismi di monitoraggio e valutazione. Nel complesso, l’intervento normativo si configura quale misura strategica per la valorizzazione sostenibile del territorio laziale, il potenziamento dell’offerta turistica outdoor e la tutela del patrimonio ambientale regionale, nel rispetto dei principi di sicurezza, accessibilità e responsabilità individuale.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, con riferimento ai contributi regionali finalizzati alla manutenzione ordinaria della RSL e alle spese per il Catasto della RSL. Per quest’ultimo la Regione si avvale del Catasto Nazionale dei sentieri (sistema INFOMONT), da adattare alle necessità regionali.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a complessivi euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 (spesa di parte corrente), di cui euro 150.000,00, per l’anno 2026 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, quali contributi regionali per la manutenzione ordinaria della RSL ed euro 50.000,00, per l’anno 2026, quali spese per il Catasto regionale della RSL. Queste ultime sono state prudenzialmente previste considerato che il catasto regionale opera sulla base del già esistente Catasto Nazionale dei sentieri (sistema INFOMONT).

PL concernente: “Istituzione della rete sentieristica del Lazio (RSL)”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Relativamente alla quantificazione degli oneri concernenti i contributi per la manutenzione ordinaria dei sentieri regionali accatastati (SDA4), la stessa si basa sui dati tecnici forniti dal Club Alpino Italiano (CAI) e sui parametri economici desunti dal computo metrico degli ultimi avvisi approvati a livello nazionale. La rete sentieristica regionale accatastata con livello SDA4 (stato di accatastamento completo e validato nel catasto digitale) ammonta a 4.329,62 km; tale dato, pertanto, costituisce la base tecnica di riferimento per la stima del fabbisogno manutentivo ordinario, che può essere articolato nelle seguenti voci di spesa:

<i>voce</i>	<i>descrizione</i>	<i>costo unitario</i>	<i>frequenza</i>	<i>costo annuo per km</i>
Ricognizione	Verifica stato del sentiero e aggiornamento dati su sistema informativo	€ 30,00	1 volta/anno	€ 30,00
Segnaletica orizzontale	Ripristino segnaletica	€ 95,00	1 volta ogni 3 anni	€ 31,67
Vegetazione	Taglio e rimozione vegetazione	€ 150,00	1 volta/anno	€ 150,00

Il totale del costo annuo ordinario per km, dunque, è pari a euro 211,67, coerentemente coi parametri tecnici allineati ai prezzi regionali. Applicando il costo medio annuo di euro 211,67/km all'estensione di 4.329,62 km, si ottiene una spesa annua di euro 916.450,67. Questo importo rappresenta il fabbisogno teorico per garantire la manutenzione ordinaria completa dell'intera rete accatastata SDA4, a fronte del quale lo stanziamento regionale (150 mila il primo anno, 200 mila gli anni successivi, con un'incidenza media a regime del 22% sul fabbisogno stimato) assume la natura di un contributo selettivo e a titolo di cofinanziamento.

Il modello di finanziamento progressivo e integrato, infatti, rappresenta il primo passo strutturale verso una gestione continuativa, programmata e sostenibile del patrimonio sentieristico regionale, garantendone sicurezza, fruibilità e valorizzazione nel tempo. L'integrazione delle risorse regionali potrà avvenire nell'ambito delle successive leggi di bilancio regionale, fermo restando che per le attività di manutenzione della RSL, ai sensi di quanto previsto dalla PL, vi è comunque il ricorso ad altre forme di finanziamento non riconducibili alla contribuzione regionale. Da segnalare, inoltre, la previsione del possibile concorso sinergico delle risorse previste dalla l.r. n. 2/2017, relative alla rete dei cammini regionali.

Per quanto riguarda il Catasto della RSL, invece, l'onere stimato è pari a euro 50.000,00, per l'anno 2026. Tale importo si configura come un accantonamento prudenziale coerente con l'attività di aggiornamento dati, eventuali attività di digitalizzazione residua e il supporto tecnico-informatico per garantire l'interoperabilità con il Catasto Nazionale dei Sentieri. Considerata la disponibilità di una base dati già esistente presso il CAI, l'onere si configura prevalentemente come un'attività di integrazione e armonizzazione informatica, e non di creazione ex novo di un prodotto.

PL concernente: “Istituzione della rete sentieristica del Lazio (RSL)”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l’istituzione nel programma 02 della missione 09, titolo 1, delle seguenti voci di spesa:

- a) “Contributi per la manutenzione dei percorsi della Rete Sentieristica del Lazio (RSL)”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2027 e 2028;
- b) “Spese per il Catasto della Rete Sentieristica del Lazio (RSL)”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2026.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) che presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 21/2025.

Complessivamente, il quadro finanziario della PL risulta corretto e compatibile con la programmazione regionale; il meccanismo di finanziamento previsto, inoltre, opera nel rispetto degli equilibri di bilancio

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 600.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 600.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00

PL concernente: "Istituzione della rete sentieristica del Lazio (RSL)". ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Risorse statali/fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Risorse statali/fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

MARCO MARAFINI



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)